

(N. 2287)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1967

Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — Le ricorrenti denunce da parte di parlamentari, di magistrati e dell'opinione pubblica circa l'inadeguatezza dell'edilizia penitenziaria rispetto alle moderne concezioni sulla esecuzione della pena sono chiaramente dimostrative delle gravi carenze che affliggono questo settore.

Il precetto dell'articolo 27 della Costituzione per il quale « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato » e la mutata sensibilità moderna in tema di esecuzione delle misure penali trovano forti condizionamenti nelle deficienze dell'edilizia penitenziaria.

Queste sono, invero, sovente causa di involontario aggravamento dell'afflittività delle pene detentive.

Non è possibile conciliare teorie e concezioni umanitarie con le insalubri e penose condizioni di vita che, di necessità, si determinano in numerosi istituti penitenziari allocati in antichi castelli o conventi, in vecchi edifici adattati, in penitenziari ultrasecolari.

Le precarie condizioni dell'edilizia penitenziaria hanno suscitato negli ultimi anni a tal punto l'interesse del Parlamento da formare oggetto di una indagine specifica, affidata nel 1948 ad una Commissione presieduta dall'onorevole Giovanni Persico.

La detta Commissione, che nella sua relazione conclusiva, presentata al Parlamento il 22 dicembre 1950, ha sottolineato come la edilizia penitenziaria sia alla base di qualunque sistema « per l'ovvia considerazione che è lo *strumento essenziale* per adeguare tutti i servizi allo svolgimento funzionale sia della pena che delle misure di sicurezza », ha svolto una indagine, quanto mai esauriente, rilevando che, per un adeguamento delle strutture edilizie alle moderne esigenze, occorre un finanziamento straordinario che, all'epoca, fu proposto in 60 miliardi di lire.

Purtroppo non fu possibile dare attuazione alla proposta della Commissione parlamentare se non in maniera parziale a mezzo dello stanziamento di fondi di cui all'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622, che ha destinato a questo settore 12 miliardi di lire.

Sulla base di questo stanziamento, con decreti dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, venne approvato un programma parziale di risanamento dell'edilizia carceraria.

Nel detto programma furono comprese alcune fra le opere che apparivano assolutamente urgenti e indilazionabili.

In conseguenza della limitatezza della somma stanziata si dovette rinunciare, fin dall'ora, a concepire un piano che appagasse, quanto meno, i bisogni più gravi di carattere ugualmente prioritario.

Nel programma in parola furono ricomprese le seguenti opere:

A) Completamento, adattamento o trasformazione di istituti preesistenti:

- 1) Trapani — carcere giudiziario — completamento;
- 2) Messina — carcere giudiziario — completamento;
- 3) Napoli — carcere giudiziario — adattamento e sistemazione;
- 4) Matera — carcere giudiziario — completamento;
- 5) Procida — casa di reclusione — completamento;
- 6) Potenza — carcere giudiziario — completamento;
- 7) Treviso — carcere giudiziario — completamento;

8) Castiglione delle Stiviere — istituto minorile — adattamento e sistemazione;

9) Lecce — istituto minorile — completamento;

10) Pescara — carcere giudiziario — completamento;

11) Acireale — carcere giudiziario — trasformazione a prigione-scuola;

12) Novara — carcere giudiziario — completamento;

13) Nuoro — carcere giudiziario — completamento;

14) Cuneo — carcere giudiziario — completamento;

15) Cosenza — carcere giudiziario — completamento;

16) Genova-Pontedecimo — istituto minorile — completamento;

17) Reggio Calabria — istituto minorile — completamento;

18) Bari — istituto minorile — completamento;

19) Torino — istituto minorile — sistemazione;

20) Firenze — istituto minorile — adattamento;

21) Treviso — istituto minorile — adattamento;

22) Roma - Rebibbia — casa penale — completamento.

B) Costruzione di nuovi istituti:

1) Roma - Rebibbia — carcere giudiziario;

2) Roma - Rebibbia — centro clinico;

3) Roma - Rebibbia — casa minorati psichici;

4) Verona — carcere giudiziario;

5) Napoli — Istituto di osservazione e prigione-scuola;

6) Livorno — carcere giudiziario;

7) Trani — carcere giudiziario;

8) Palmi — carcere giudiziario;

9) Crotona — carcere giudiziario;

10) Catanzaro — carcere giudiziario;

11) Taranto — carcere giudiziario;

12) Foggia — carcere giudiziario;

13) Messina — istituto di osservazione e casa di rieducazione;

14) Catania — istituto di osservazione e casa di rieducazione;

15) Salerno — carcere giudiziario;

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 16) Chieti — carcere giudiziario;
- 17) Isernia — carcere giudiziario;
- 18) Biella — carcere giudiziario;
- 19) Avellino — carcere giudiziario;
- 20) Carinola — casa penale;
- 21) Padova — carcere giudiziario.

Pur essendo stata la previsione contenuta nell'ambito delle possibilità finanziarie del momento, tuttavia l'intercorso aumento dei prezzi determinò, nella fase esecutiva, una ulteriore riduzione del programma.

In particolare delle opere di cui all'elenco A) sono rimaste incompiute quelle relative ai seguenti istituti:

- 1) Messina — carcere giudiziario;
- 2) Napoli — carcere giudiziario;
- 3) Castiglione delle Stiviere — istituto minorile;
- 4) Lecce — istituto minorile;
- 5) Novara — carcere giudiziario;
- 6) Nuoro — carcere giudiziario;
- 7) Cuneo — carcere giudiziario;
- 8) Cosenza — carcere giudiziario;
- 9) Genova - Pontedecimo — istituto minorile;
- 10) Reggio Calabria — istituto minorile;
- 11) Bari — istituto minorile;
- 12) Torino — istituto minorile;
- 13) Firenze — istituto minorile.

Degli edifici ricompresi nell'elenco B) non sono stati nemmeno iniziati i seguenti:

- 1) Verona — carcere giudiziario;
- 2) Catanzaro — carcere giudiziario;
- 3) Taranto — carcere giudiziario;
- 4) Livorno — carcere giudiziario;
- 5) Biella — carcere giudiziario;
- 6) Roma - Rebibbia — centro clinico;
- 7) Roma - Rebibbia — casa minorati psichici;
- 8) Catania — istituto minorile;
- 9) Crotone — carcere giudiziario.

Altri edifici del medesimo elenco B) sono stati iniziati ma non ancora completati. Trattasi dei seguenti istituti:

- 1) Roma - Rebibbia — carcere giudiziario;
- 2) Napoli — istituto di rieducazione minorenni;

- 3) Chieti — carcere giudiziario;
- 4) Isernia — carcere giudiziario;
- 5) Avellino — carcere giudiziario;
- 6) Trani — carcere giudiziario;
- 7) Palmi — carcere giudiziario;
- 8) Foggia — carcere giudiziario;
- 9) Messina — istituto rieducazione minorenni;
- 10) Padova — carcere giudiziario;
- 11) Carinola — casa penale;
- 12) Salerno — carcere giudiziario.

Gli adattamenti e le trasformazioni degli istituti preesistenti nonché l'ultimazione dei suindicati immobili di nuova costruzione richiede un considerevole impegno finanziario e strumentale.

Appare opportuno distribuire organicamente nel tempo le indicate realizzazioni edilizie sia per motivi connessi al reperimento ed all'armonica e fruttuosa utilizzazione dei mezzi finanziari e strumentali sia per consentire alla Amministrazione penitenziaria di sviluppare i vari settori della sua complessa organizzazione, al fine di adeguarli alle rinnovate strutture edilizie.

Da una analisi attenta della situazione e da una valutazione delle sue possibilità di evoluzione, considerata altresì l'attuale situazione del bilancio e tenuto conto delle molteplici esigenze di fronteggiare in altri settori di attività statale, si ritiene che nel corso del quadriennio 1967-70 possano essere utilmente intraprese ed eseguite opere edilizie per l'ammontare complessivo di lire 7 miliardi, da destinarsi sia per le nuove costruzioni che per i completamenti, adattamenti e trasformazioni.

Pertanto l'indicata somma di lire 7 miliardi è richiesta per attuare una seconda fase di esecuzione del programma di risanamento dell'edilizia penitenziaria, già concepito a seguito del finanziamento di cui all'articolo 60 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Trattasi in sostanza, di un finanziamento integrativo di quello disposto dalla legge ora citata.

È del tutto evidente l'opportunità che la imputazione delle somme occorrenti per la esecuzione delle varie opere venga attuata con il medesimo sistema dettato dalla legge in discorso, demandando, cioè, a provvedi-

menti formalmente emessi con decreti del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici di stabilire il programma dei lavori da attuare, nonchè l'ordine di precedenza fra essi.

Lo stanziamento proposto rientra nell'ambito della previsione del programma quin-

quennale di sviluppo economico per la parte che concerne l'edilizia penitenziaria. Ragioni connesse all'andamento dello sviluppo economico, nonchè alle possibilità di realizzazione tecnica consigliano di prevedere uno stanziamento annuale meno consistente nel primo anno e costante nei successivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la costruzione, il completamento e l'adattamento degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire un miliardo nell'esercizio 1967 e di lire due miliardi per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970.

Art. 2.

Il programma dei lavori da attuare in applicazione della presente legge, nonchè l'ordine di precedenza tra essi, saranno approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 3.

All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.